



Esuberanti p.a. da licenziare per mandarli in pensione

PUBBLICO IMPIEGO / La disposizione è contenuta nel decreto legge 101/2013

A casa i soprannumerari delle pubbliche amministrazioni (pa). Se in possesso dei requisiti per avere la pensione entro il 31 dicembre 2014 (con la vecchia finestra inclusa), infatti, vanno licenziati. Non si tratta di una facoltà per la pa ma di un obbligo vero e proprio da osservare nei limiti degli esuberanti. Lo precisa il [dl n. 101/2013](#), con una norma d'interpretazione autentica del dl n. 95/2012 (spending review) con cui sembra mettere le mani avanti a probabile contenzioso. Contenzioso al quale invece già pone rimedio relativamente a un'altra norma ma che prevede sempre l'anticipo della pensione ai pubblici dipendenti: l'art. 24 del dl n. 201/2011, la riforma delle pensioni Fornero, bloccato dal Tar Lazio.

In tal caso, dunque, con il dl n. 101/2013 la pensione torna a farsi più vicina e più magra per via dell'abrogazione dell'incentivo della permanenza al lavoro fino a 70 anni. Spending review. La prima novità riguarda la spending review. Il citato dl n. 95/2012, nel prevedere la riduzione degli organici alle p.a (almeno il 20% per i dirigenti e 10% negli altri casi), ha stabilito che, relativamente al personale risultante in esubero, possano applicarsi i vecchi requisiti di età e contribuzione per la pensione, ossia quelli in vigore prima della riforma Fornero.

La deroga si applica al personale che risulta in esubero e a cui la «decorrenza» della pensione, in applicazione dei vecchi requisiti di pensionamento (prima della riforma Fornero, cioè vigenti al 31 dicembre 2011) si venga a fissare non oltre il 31 dicembre 2014. Poiché il riferimento è alla decorrenza della pensione e si applicano i vecchi requisiti, si deve tener conto anche della vecchia

finestra: in linea teorica, perciò, poiché la finestra è pari a 12 mesi (trattandosi di dipendenti), i lavoratori in esubero che possono accedere all'esodo sono quelli che maturano i requisiti per la pensione entro fine anno, così da avere la decorrenza della pensione entro il termine prefissato (31 dicembre 2014).

Il dl n. 101/2013, al comma 6 dell'art. 2, precisa che la disposizione del citato dl n. 95/2012 (si tratta dell'art. 2, comma 11, lett. a) «s'interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in

possesso dei requisiti indicati nella disposizione». In altre parole s'interpreta come «obbligo» per la p.a. di procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero e in possesso dei requisiti per la pensione. Stop (di nuovo) agli incentivi della permanenza in servizio. La seconda novità, dello stesso tenore della prima, riguarda la riforma Fornero delle pensioni.

Riforma che, con riferimento al settore pubblico, ha previsto una deroga stabilendo che si continua ad applicare la vecchia disciplina e i vecchi requisiti di pensione a quei dipendenti che li maturano entro il 31 dicembre 2011. Da tale deroga la circolare n. 2/2012 della Funzione pubblica (condivisa dal ministero del lavoro e da quello dell'economia) aveva tratto

(continua pagina 2)

Lettere alla redazione

Messi a tacere, delegittimati, intimoriti e, se possibile, inviati ai "bei" campi di "rieducazione" di "brezneviana o pol pottiana" memoria

Gentile redazione, in questi giorni ho letto quanto è accaduto nella Cisl Fp di Torino e attraverso il Comunicato Stampa degli iscritti e dirigenti/operatori che hanno deciso di lasciare la Cisl, mi sono resa conto della loro sofferenza e dei motivi che hanno indotto tale scelta.

In seguito sono apparse le prime, in parte scontate, controreazioni. Una in particolare, scritta, credo, da un dirigente della Cisl Sanità dell' Ospedale Mauriziano mi è sembrata perfettamente in linea con quanto denunciavano i "fuoriusciti" nel loro comunicato. Infatti, invece di preoccuparsi delle motivazioni, a mio avviso molto gravi, sullo stato di quel sindacato, ha investito i protagonisti della "protesta" con un turpiloquio, al limite dell' insulto, degno della peggiore "inquisizione" di brezneviana memoria.

Sono certa che in altri tempi, lo stesso "inquisitore" avrebbe



inviato gli odierni protagonisti di questo dissenso democratico in Siberia o in qualche campo di "rieducazione".

Con un solo colpo questo dirigente sindacale del "rinnovamento" ha inteso "mettere a tacere, delegittimare, intimorire" e, come tocco finale, lanciarsi in una maestrale "riverenza e obbedienza al capo", proprio come descritto nel comunicato dei "fuoriusciti"

A mio avviso un "dirigente sindacale" avrebbe dovuto riflettere e tentare di comprendere i motivi del dissenso, che non è solo di alcuni, ma di centinaia di persone.

Già, un dirigente ... Per la verità, mi sembra che i dirigenti sindacali se ne siano andati tutti dalla Cisl Fp di Torino, alcuni da un po' di tempo.

(lettera firmata)

Esuperi p.a. da licenziare per mandarli in pensione PUBBLICO IMPIEGO/ La disposizione è contenuta nel decreto legge 101/2013 (continua da pag.1)

un vincolo per le p.a.: l'obbligo di collocare a riposo, a partire dall'anno 2012, al compimento di 65 anni (limite ordinamentale), i dipendenti che nell'anno 2011 possedevano la massima anzianità contributiva (40 anni) o la quota 96 o comunque i requisiti per una pensione.

In tal modo pertanto era implicitamente abrogata la possibilità della permanenza in servizio fino a 70 anni. Successivamente però la circolare della Funzione pubblica è stata annullata dal Tar del Lazio che con la sentenza n. 2446/2013 ha ribaltato l'indirizzo interpretativo dato alla riforma Fornero per il settore pubblico e riabilitato la possibilità, ai dipendenti pubblici, di rimanere in servizio fino a 70 anni per migliorare la pensione.

Ma il dl n. 101/2013 riabilita le indicazioni della Funzione pubblica, stabilendo che la riforma Fornero s'interpreta nel senso che «per i lavoratori dipendenti delle p.a. il limite ordinamentale (...) costituisce limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione».

Fonte: Italia Oggi

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Vi ricorda qualcosa o qualcuno?

Scatta il monitoraggio del Patto di stabilità 2013 Decreto del mineconomia. Dead line fissata per tutti al 31 gennaio 2014

Scatta anche per gli enti locali il monitoraggio del Patto 2013. Dopo le regioni (per le quali l'obbligo è divenuto operativo con la pubblicazione sulla G.U. dello scorso 2 settembre del [decreto del Mef](#) approvativo del modello per l'invio dei dati, che dovrà avvenire entro il 2 ottobre), ieri via XX Settembre ha diffuso l'analogo [provvedimento](#) riguardante comuni e province.

Dal momento in cui verrà pubblicato, ci saranno trenta giorni per l'adempimento relativo al primo semestre. Per il secondo semestre, invece, la dead line è fissata per tutti al 31 gennaio 2014. Come al solito, le istruzioni allegate contengono alcune precisazioni importanti.

Come prevedibile, dovrà essere data evidenza ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati esclusi dal Patto dall'art. 1 del dl 35/2013. Più precisamente, nella voce S19 andranno indicati i pagamenti relativi ai debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013, mentre nella casella S20 dovranno essere inseriti quelli effettuati prima del 9 aprile.

Ovviamente, gli importi non dovranno essere superiori a quelli autorizzati dal Mef con i provvedimenti che, fra maggio e luglio scorsi, hanno ripartito la dote da 5 miliardi di «spazi finanziari» stanziati dal decreto «sblocca debiti».

Ricordiamo che, invece, i bonus assegnati dalle regioni attraverso il Patto verticale non sono oggetto di monitoraggio, poiché vengono portati direttamente in riduzione dell'obiettivo. Un altro chiarimento rilevante riguarda i comuni con meno di 5.000 abi-



Vi ricorda qualcuno?

tanti (che hanno debuttato quest'anno nel Patto) interessati in passato da calamità naturali. Essi potranno detrarre le spese impegnate o pagate nel 2013, ma dovranno parimenti depurare il saldo delle entrate accertate o riscosse quest'anno a

rimborso di spese effettuate negli anni scorsi.

In pratica i mini-enti vengono anche da questo punto di vista equiparati a quelli più grandi, anche se fino al 2012, essendo esonerati dal Patto, non si erano avvalsi della facoltà di scorporare le uscite. Se, ad esempio, un piccolo comune alluvionato ha anticipato fino al 2012 spese per la ricostruzione di un argine e attende quest'anno il rimborso da parte dello Stato e della Regione, non potrà considerare valida tale entrata ai fini del Patto.

Dalle entrate Patto dovranno essere esclusi anche i trasferimenti compensativi che verranno erogati dallo Stato ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, del dl 35 a compensazione dei «tagli-ombra» imposti per effetto dell'assoggettamento all'Imu degli immobili posseduti dai comuni sul proprio territorio.

Ricordiamo, infine, che per l'omesso o ritardato adempimento degli obblighi di monitoraggio non sono previste sanzioni dirette.

Tuttavia, il corretto e tempestivo invio dei dati è condizione indispensabile per poter acquisire la certificazione finale da trasmettere al Mef entro il 31 marzo prossimo. Il mancato rispetto di quest'ultimo termine, invece, è sanzionato come l'inadempimento del Patto.

Fonte: Italia Oggi

DL del fare, sì definitivo di Montecitorio: i punti fondamentali



I punti fondamentali del testo approvato:

MANAGER PUBBLICI: taglio compensi del 25% per manager delle

società a controllo pubblico quotate e non quotate che emettono titoli non azionari, a qualunque titolo determinati, a partire dal prossimo rinnovo

DURT: cancellato il nuovo certificato unico di regolarità tributaria. Resta la responsabilità solidale dell'appaltatore per i versamenti delle ritenute sui redditi dei dipendenti, lo stop vale solo per i versamenti Iva del sub-appaltatore. Diventa obbligatoria l'anticipazione del 10% dell'importo negli appalti

EXPO 2015: Iva al 10% per i biglietti di ingresso e possibilità per le società in house di stipulare contratti a tempo determinato al di fuori dei vincoli della spending review.

CAMBIO 'SAGOMA' EDIFICI: semplificati gli adempimenti per le ristrutturazioni private. Basterà la Scia, ma i Comuni individueranno le aree dei centri storici da escludere, entro giugno 2014. Se non decideranno in tempo, e se non interverrà nemmeno la Regione, la parola passerà a un commissario ad hoc nominato dal ministero delle Infrastrutture. Niente obbligo di presentare il Durc (documento unico di regolarità contributiva) per i lavori privati fatti in proprio

BENI ESSENZIALI NON ESPROPRIABILI: Mef, Agenzia delle Entrate e Istat definiranno il paniere di 'beni essenziali' che saranno esclusi dalla possibilità di espropriazione da parte delle società di riscossione.

ADDIO FAX NELLA PA: le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni potranno avvenire solo per via telematica, via posta certificata, e comunque è escluso l'invio di documenti "a mezzo fax". Priorità all'utilizzo dei prodotti open source.

'MORATORIA' PER PAGAMENTI CONCESSIONI SPIAGGE: stop fino al 15 settembre per il pagamento delle concessioni balneari. Nel frattempo dovrebbe arrivare una riforma com-

pletiva

FONDO GARANZIA PMI E ACQUISTO BENI 'IMMATERIALI: viene ripristinata al 50% la quota riservata agli interventi fino ai 500mila euro. Recuperata anche la riserva del 30% per la contro-garanzia dei Confidi. Cittadini e associazioni potranno versare contributi. Estese le agevolazioni per l'acquisto di beni strumentali anche ai beni "immateriali" come i software.

AUTORITA' TRASPORTI A TORINO: fissata la sede della nuova autorità nel capoluogo piemontese

SINDACO-COMMISSARIO PER SICUREZZA SCUOLE: poteri commissariali ai sindaci per gestire i 450 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole e per la realizzazione di nuovi istituti e si svincola la spesa per gli arredi scolastici dal patto di stabilità

INCOMPATIBILITA': si 'salvano' dall'incompatibilità fino al completamento del mandato i sindaci eletti pri-

ma di settembre 2011 (quando è entrata in vigore la norma) dei Comuni tra 5 e 20mila abitanti. Sopra questa soglia scatta l'ineleggibilità

SCONTO 30% MULTE PER PAGAMENTI 'SPRINT': resta lo sconto sulle multe pagate entro i 5 giorni (saltata la previsione di ridurre la sanzione per i patentati 'virtuosi')

DA DISMISSIONI ENTI 10% A TAGLIO DEBITO: gli enti locali che dismettono patrimonio proprio dovranno destinare il 10% delle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

ENERGIA: la deduzione forfetaria per i gestori di carburante sarà calcolata sul volume d'affari. Esclusa la 'strategicità' della riconversione degli zuccherifici in centrali a biomasse.

AGRICOLTURA: Semplificata la vendita diretta al pubblico da parte degli agricoltori. Il 'pastazzo' (sottoprodotto della lavorazione degli agrumi) sarà escluso dai rifiuti e potrà essere destinato ad uso agricolo e zootecnico.

A cura di Roberto Loiacono

Previdenza complementare finanziata con articolo 208 Codice della Strada e articolo 9 d.l. 78/2010

Allineata ai recenti arresti giurisprudenziali (sentenze Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 455 del 2011 e n. 20105 del 2011), si esprime la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 203/2013/PAR del 26 agosto 2013.

Sul tema in oggetto, la sezione esprime i seguenti avvisi:

- "... le risorse impiegate per la realizzazione delle finalità previdenziali di cui all'art. 208 CdS, comma 4, lett. c), costituiscono 'spesa per il personale', in quanto hanno occasione e motivo nello svolgimento di compiti e mansioni espletati nell'ambito di un rapporto di lavoro ... Essa come tale, va inserita nel bilancio nel pertinente intervento del Titolo I delle spese";

- "E' peraltro da escludere che i suddetti trattamenti integrativi abbiano ora natura retributiva: secondo infatti l'orientamento della Cassazione ... i versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno carattere contributivo-previdenziale";

- "... le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio";

- "... le somme rivenienti dalle sanzioni amministrative trovano una diversa destinazione in relazione alle varie voci di spesa contemplate dal citato art. 208 Cds, proprio in ragione e a causa della diversa natura di dette voci ...";

- "La Sezione, nella consapevolezza tuttavia che una tale divaricazione di disciplina non può che trovare una sua soluzione unicamente a livello normativo, ritiene quindi che le risorse rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, solo se destinate al finanziamento della previdenza integrativa, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010 (Corte Conti Lombardia parere 17 maggio 2012 n. 215)".

NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE



Facoltà assunzionali degli enti sottoposti al patto di stabilità dal 2013

Torna su quanto in oggetto la Corte dei Conti, sezione regionale Toscana che, con la deliberazione n.

256/2013/PAR del 29 luglio 2013, conferma gli orientamenti della magistratura contabile e non condivide il parere del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato n. 927 del 26 febbraio 2013, indirizzato all'ANCI.

In sostanza, la sezione non ammette l' "effetto prenotativo" tendente a far salve le procedure di reclutamento avviate dagli enti tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti e che, al 31 dicembre 2012, fossero in uno stadio avanzato di svolgimento (pubblicazione del calendario delle prove d'esame) qualora le conseguenti assunzioni, nel 2013, comportino violazione dei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

Si legge, conclusivamente, nell'avviso della Corte:

"... questa Sezione, pur comprendendo le 'criticità organizzative e funzionali' evidenziate nella nota del M.E.F., e pur ritenendo fors'anche auspicabile de jure condendo la soluzione di dette criticità, ritiene de jure condito di non potersi discostare dall'orientamento già assunto col citato parere n. 190/2013 e dalla condivise osservazioni della Sezione Autonomie (che ... ha posto in evidenza che 'L'assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all'applicazione dei nuovi vincoli ... non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie ... anche perché ... il passaggio tra i due assetti normativi ... è avvenuto assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltanto le procedure di

reclutamento ...'); anche in ragione del fatto che 'Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore' (art. 12 Preleggi) e che la norma in esame non offre all'interprete alcun appiglio testuale che consenta di accedere ad una interpretazione, quale quella operata dal M.E.F., che è conseguentemente contra legem".

Consolidamento della spesa di personale delle Unioni con quella dei Comuni

La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 204/2013/PAR del 26 agosto 2013 - pur dichiarando l'inammissibilità oggettiva dei quesiti posti dal Comune istante - effettua una ricognizione delle norme e delle interpretazioni che sovrintendono al corretto conteggio della spesa di personale degli enti che appartengono ad una Unione e si sofferma sui principi di economicità e razionalizzazione che debbono informare i procedimenti di costituzione di detti enti sovra-comunali, ai sensi della normativa vigente.

Rinvio delle prove di concorso per impedimento del candidato

Il TAR Emilia-Romagna, sezione I, nella sentenza n. 568 depositata in data 1° agosto 2013, rammenta che è principio giurisprudenziale noto quello per il quale:

"... l'insorgere di patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l'impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non compro-

metta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa. Quanto alle risultanze della certificazione medica, poi, l'Amministrazione può discostarsene sperando tutti gli accertamenti utili ad appurare il reale stato delle cose, ma ciò solo avvalendosi di soggetti in possesso di adeguata qualificazione professionale e previa verifica svolta nel contraddittorio con l'interessato, a meno che non risulti in modo inequivocabile la falsità stessa del documento ricevuto o di quanto ivi attestato o non emerga la sua evidente non rispondenza ai canoni della scienza medica universalmente accettati".

Disabili, deroga al blocco delle assunzioni nella P.a.

Scatta per la Pubblica amministrazione l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche

"La Pubblica Amministrazione avrà l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche". È quanto si apprende da un comunicato del ministero del Lavoro. Il decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1 settembre, contiene infatti una deroga al divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni con personale in eccedenza o in soprannumero.

"Il governo, su proposta del ministro del Lavoro Enrico Giovannini, ha introdotto una norma (art. 7, commi 6 e 7) per bilanciare l'interesse generale alla riduzione dei costi della P.a. con la tutela del diritto fondamentale al lavoro per le categorie più deboli". Soddisfazione viene espressa dal viceministro, Maria Cecilia Guerra, per una disposizione "che costituisce ulteriore conferma dell'impegno a porre particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei disabili assunto con il Piano di azione sulla disabilità".

NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

Il vigile urbano, l'uso delle armi e l'obiezione di coscienza

Il nostro ordinamento non prevede, in via generale, che l'agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi. Ciò si evince dalla lettura sistematica delle norme che disciplinano la polizia municipale: la legge 7 marzo 1986 n. 65, Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale e il D.M. n. 145/1987, Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza. Le competenze attribuite dall'ordinamento (in particolare dagli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al Corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori e a queste attività di aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 1998 n. 1261).

Proroga termine approvazione bilanci 2013

Con comunicato del 2 settembre 2013, il Ministero dell'Interno rammenta che l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2013 degli enti locali.

Contributi personale ex ETI

Con comunicato del 6 agosto 2013, il Ministero dell'Interno informa che, con decreto ministeriale n. 59077/2013 del 30 luglio 2013, è stato disposto il pagamento a saldo del contributo, anno 2013, in favore degli enti locali a rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex ETI, ai sensi dell'art. 9, comma 25,

d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Decreto lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana la circolare n. 35 del 29 agosto 2013, ad oggetto "D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti* - indicazioni operative per il personale ispettivo".

Gestione del rapporto di lavoro e privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter del 12 agosto 2013, segnala il proprio provvedimento n. 315 del 27 giugno 2013 con il quale ha riscontrato la violazione delle norme in materia di *privacy* da parte di una pubblica amministrazione (datore di lavoro) che ha comunicato a terzi, indebitamente informazioni sullo stato di salute, di una propria dipendente; informazioni relative alla interdizione dal lavoro e, quindi, congedo per maternità.

Diritto alla riservatezza

Il Ministero dell'Interno segnala la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, 1° agosto 2013, n. 18980, la cui massima è la seguente: **"La prima Sezione Civile ha affermato che costituisce diffusione di dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto attinente alla salute del soggetto cui l'informazione si riferisce"**.

Il contenzioso ha riguardato la pubblicazione, da parte di un'amministrazione comunale, all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale, dei dati personali di un dipendente indicando negli stessi i termini "assenza per malattia" e "mobbing". La Corte ritiene che la prima espressione sia, comunque, da ascrivere alla categoria

dei dati personali relativi alla salute. Inoltre dichiara non rilevante nel procedimento, *ratione temporis*, la norma di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 33/2013 (entrata in vigore il 20 aprile 2013).

Licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva in luogo di reintegrazione

Il Ministero dell'Interno segnala l'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 31 luglio 2013, n. 18369, con la quale:

"La Sezione lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riguardo alla questione - oggetto di contrasto - se, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, la richiesta del lavoratore di ottenere l'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione comporti l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro ovvero se l'effetto estintivo si produca solo nel momento dell'effettivo versamento delle somme, e, correlativamente, se resti preclusa o meno la corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente alla scelta fino al giorno del pagamento dell'indennità stessa".

Attività extraistituzionale non autorizzata e licenziamento

Il TAR Lombardia, sezione IV, con la sentenza n. 1970 depositata in data 25 luglio 2013, giudica illegittimo il provvedimento espulsivo (licenziamento) irrogato da un ente locale nei confronti di un dipendente che aveva svolto attività extraistituzionali gratuite, in favore di privati, non debitamente autorizzate dal datore di lavoro. A prescindere dalle conseguenze che avrebbero potuto scaturire dal comportamento non corretto, ad avviso del giudice di primo grado la gravità della sanzione la rende sproporzionata rispetto alla fattispecie (o, quantomeno, la decisione della sua assunzione doveva essere meglio motivata) consistita in attività professionale prestata in modo occasionale ed a titolo gratuito.

A cura di Roberto Loiacono

NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

La programmazione delle nuove assunzioni e la problematica relativa alla cessazione dei dirigenti a tempo determinato

Le amministrazioni locali che hanno o stanno attivando la programmazione triennale della assunzioni di personale, in considerazione del differimento al 30 settembre 2013 dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, dovranno calcolare correttamente le cessazioni al fine della verifica dei limiti assunzionali, attualmente pari al 40% della spesa relativa alle cessazioni di personale avuta nell'anno 2012. Il primo problema riguarda la possibilità di riporto dei resti delle assunzioni non effettuate e la correlativa prenotazione della relativa spesa. Salvo la Corte dei Conti della Toscana, che a tutt'oggi non consente il riporto dei resti per le assunzioni programmate ma non effettuate, il prevalente orientamento delle altre Corti dei Conti è ormai consolidato sulla possibilità della prenotazione della spesa con il riporto dei resti non spese nell'anno. Lo stesso Ministero dell'Interno ha ormai acconsentito (anche per gli enti soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-ter, del d.lgs. n. 267/2000) ad acconsentire alle amministrazioni locali la fruibilità dei resti non spesi negli anni precedenti.

Polizia locale:

Nuovi incarichi e nuovo ruolo per gli ausiliari del traffico

Non spetterà più alla polizia municipale occuparsi degli incidenti stradali senza feriti. Al posto di vigili, polizia e carabinieri arriveranno a breve i nuovi ausiliari del traffico specificamente abilitati alla delicata funzione come pubblici ufficiali. E sarà possibile utilizzare i privati per regolare il traffico anche in occasione di fiere, lavori e altre manifestazioni. Sono queste le più importanti novità contenute nella bozza del ddl sottoposte al vaglio del governo lunedì 26 agosto.

Multe scontate, si parte in salita

I punti controversi della norma: modulistica da aggiornare a penna e precisione assoluta

Partenza in salita per lo sconto sulle multe tra modulistica da aggiornare a penna e scarse informazioni agli utenti. Di certo intanto per chi si sbaglierà a versare anche pochi centesimi l'effetto boomerang è assicurato. Intanto a gennaio potrà partire definitivamente la notifica delle multe tramite posta elettronica certificata. Sono queste le importanti novità introdotte dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante la conversione del decreto legge del fare n. 69/2013, in vigore dal 21 agosto 2013. Sulle modifiche dell'art. 202 del codice della strada il Ministero dell'interno ha diramato varie circolari. Da mercoledì 21 agosto, data di entrata in vigore della legge n. 98/2013, la somma da pagare per le violazioni è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Lo sconto spetta anche nei casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall'art. 202, comma 2-bis, Cds, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, nonché dall'art. 207 per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. La riduzione spetta anche in caso di riattivazione della copertura assicurativa nei tempi indicati dall'art. 193 (ovvero già ridotta del 75%) e nelle fattispecie di violazione elencate nell'art. 195, comma 2-bis, le cui sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se illecito è commesso dopo ore notturne in via pubblica o in via privata. Le ore notturne sono quelle dalle ore 22 e prima delle ore 7. Invece, la riduzione non si applica alle infrazioni per cui non è am-

messo il pagamento in misura ridotta, alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida e alle violazioni stradali non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare. L'espressa indicazione dell'importo scontato del 30% dovrà essere riportata su tutti i verbali utilizzati dalle pattuglie della polizia stradale. Gli agenti dovranno integrare i verbali già in dotazione prima della novella. I trasgressori dovranno fare attenzione all'uso dei bollettini di c.c.p. allegati ai verbali ma anche alla compilazione degli stessi e agli importi esatti da versare. Se il pagamento sarà insufficiente la differenza costituirà infatti acconto in sede di riscossione mediante iscrizione a ruolo. Con l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 202 del Codice della strada se l'agente accertatore è munito di idonea apparecchiatura il trasgressore conducente potrà effettuare immediatamente, nelle mani dello stesso agente, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. Questa facoltà è concessa anche agli autotrasportatori che commettono alcune violazioni, specificamente elencate dal comma 2-bis dell'art. 202 cds, con un'ulteriore novità: se il conducente non intende pagare, deve versare una cauzione pari non più alla metà del massimo edittale, ma al minimo. Il Ministero dell'interno, però, va controcorrente: finno a diversa disposizione, per ricevere il pagamento con la riduzione del 30% le pattuglie e gli uffici della polizia di stato non



NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

potranno utilizzare l'eventuale terminale pos in dotazione. Interessanti le precisazioni del Ministero dell'interno sul computo dei termini per effettuare il pagamento con lo sconto. Il termine di cinque giorni va calcolato a decorrere dal giorno successivo alla contestazione su strada; se il termine ultimo cade in giorno festivo, si scorre al giorno feriale successivo. Per esemplificative, se il verbale è stato contestato subito al conducente il 21 agosto, il termine utile di pagamento è il 26 agosto. Invece, in caso di notificazione del verbale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito il termine decorre dall'undicesimo giorno dalla data di spedizione del Cad, salvo che l'interessato ritiri l'atto prima del termine di dieci giorni del deposito. In caso di notificazione tramite esposizione presso la Casa comunale, i giorni previsti per il pagamento con la riduzione del 30% decorrono dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro del plico se anteriore, quando il verbale è depositato ai sensi dell'art. 140 cpc, ovvero dopo 20 giorni se depositato ai sensi dell'art. 143 cpc. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il Ministro dell'interno, di concerto con i ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dovrà disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione delle multe stradali tramite posta elettronica

certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della Pec, senza addebito delle spese di notificazione.

Attenzione alle date

Qual è il termine utile per pagare con la riduzione del 30%?

Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione

Come va calcolato il termine di 5 giorni?

Il termine va computato a decorrere dal giorno successivo alla contestazione o notificazione

E se il termine utile scade in un giorno festivo?

Il termine scorre al giorno feriale successivo

Qual è il termine iniziale in caso di emissione di Cad e ritiro del plico raccomandato in ufficio postale?

Il termine iniziale è l'undicesimo giorno successivo alla data di spedizione del Cad, oppure il giorno di ritiro del plico qualora questo avvenga entro il decimo giorno

Qual è il termine iniziale in caso di notificazione tramite esposizione presso la Casa Comunale?

Il termine iniziale decorre dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro del plico se anteriore, quando il verbale è depositato ai sensi dell'art. 140 cpc, ovvero dopo 20 giorni se depositato ai sensi dell'art. 143 cpc

Privacy: PA non può comunicare dati su salute dipendenti a terzi non legittimati

Garante Privacy, provvedimento 27.06.2013 n° 315

Viola le norme sulla

protezione dei dati personali della Pubblica amministrazione che comunicamente informazioni sullo stato di salute di un proprio dipendente a terzi. Lo ha affermato il Garante

privacy [doc. web n. 2576686] il quale, intervenuto a seguito della segnalazione di una professoressa universitaria, ha ritenuto illecita la comunicazione ad altri docenti di un decreto rettorale contenente informazioni sensibili che la riguardavano e ha prescritto all'amministrazione di conformare la gestione del trattamento dei dati personali alla disciplina del Codice privacy.

In particolare, la segnalante lamentava il fatto che copia integrale del decreto rettorale che la collocava in "interdizione dal lavoro" e quindi in "congedo per maternità" fosse stata inviata a un docente in servizio presso un'altra Facoltà, diffondendo informazioni molto delicate sulla sua salute. Tale documento, inoltre, era stato allegato dalla segreteria amministrativa al modulo di richiesta di affidamento dell'insegnamento che si sarebbe reso vacante, rendendo note le condizioni di salute della professoressa anche a tutti i docenti membri del Consiglio di Facoltà tenuti a deliberare sull'assegnazione della cattedra.

Nel dichiarare illecito il trattamento, il Garante ha rilevato la presenza di dati sensibili nel decreto rettorale, poiché le informazioni relative alla "interdizione dal lavoro" ai sensi della [legge 151/2001](#), espressamente richiamata nel decreto, fanno riferimento a "gravi complicanze della gravidanza o a persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza", in base alle quali la Direzione provinciale del Lavoro e la Asl dispongono l'interdizione.

Il Garante ha ribadito inoltre che, nel caso di specie, gli stessi dati sensibili potevano essere trattati soltanto dagli organismi espressamente indicati nel regolamento di Ateneo per le finalità di gestione del rapporto di lavoro, mentre non dovevano essere comunicati a terzi. L'inclusione di dati sensibili nel decreto, infine, è avvenuta anche in violazione del principio di necessità, poiché non era indispensabile, ai fini dell'assegnazione dell'incarico resosi vacante, mettere a conoscenza i docenti dei motivi dell'assenza della professoressa.

A cura di Roberto Loiacono



Con i tagli, dipendenti in mobilità tra partecipate DI pubblico impiego. Verso l'addio alle aziende nei Comuni sotto i 30mila

La prima scadenza per intervenire sulle società partecipate si avvicina, ma il [decreto legge sul pubblico impiego](#), approvato il 26 agosto dal Consiglio dei ministri, offre agli enti soci nuovi strumenti per salvaguardare il personale.

Entro il 30 settembre i Comuni con meno di 30mila abitanti devono liquidare le società costituite o cederne le partecipazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, della legge 122/2010 in combinazione con l'ultima norma di proroga (articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 216/2011). Il termine non è stato oggetto di nessuna ulteriore dilazione, quindi le amministrazioni che non possono fruire delle deroghe stabilite dalla norma (vale a dire, il raggiungimento del limite dimensionale con altri Comuni soci oppure l'aver gli ultimi tre bilanci in utile) devono attivarsi tempestivamente per almeno avviare la procedura di liquidazione o di cessione delle partecipazioni.

Per dar corso all'obbligo può essere sufficiente la deliberazione del consiglio comunale di avvio della procedura di liquidazione (che andrà a costituire atto di indirizzo ineludibile per l'assemblea della società) oppure del percorso di dismissione delle quote o delle azioni (con la precisa specificazione che, se non si conclude positivamente, l'ente si impegna a proce-

Vi ricorda qualcuno?



dere a conseguente e immediata liquidazione).

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta un intervento di verifica ed eventualmente sostitutivo da parte del prefetto. Quest'ultimo, infatti, in base all'articolo 16, comma 28 della legge 148/2011, accerta che i Comuni interessati abbiano attuato, entro il termine stabilito, quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, della legge 122/2010. Se accerta la mancata attuazione dell'adempimento, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere e, qualora decorra inutilmente anche tale termine, esercita il potere sostitutivo. Se invece sussistono le condizioni per consentire il mantenimento della società partecipata, è necessario che il consiglio comunale formalizzi con un atto ricognitivo la situazione, in modo tale da evidenziarla anche di fronte all'organo di controllo.

In relazione ai procedimenti di liquidazione delle società partecipate, i problemi di maggior rilievo riguardano la situazione debitoria e la gestione delle risorse umane. Se il primo aspetto può trovare soluzione nell'attivo liquidatorio (soprattutto quando la società è ben patrimonializzata), per il personale è ora disponibile una nuova via, data da alcune disposizioni del decreto legge sul pubblico impiego.

L'articolo 3, infatti, prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di persona-

le, anche in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione al proprio fabbisogno e per finalità di riorganizzazione dei servizi, di razionalizzazione delle spese o di risanamento economico. Questo percorso comporta l'informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e si applica l'articolo 2112, commi 1 e 3, del Codice civile (che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda), mentre non può essere attuato tra le società partecipate e le pubbliche amministrazioni.

È possibile utilizzare il nuovo strumento anche nei processi di razionalizzazione delle partecipazioni che i Comuni con popolazione tra 30mila e 50mila abitanti devono realizzare entro il 31 dicembre di quest'anno, nonché nelle operazioni di totale privatizzazione o di scioglimento per le società che gestiscono servizi strumentali, che devono essere poste in essere sempre entro lo stesso termine.

I punti chiave

01 | LA RIDUZIONE

Il DI 78/2010 (convertito nella legge 12/2010) ha stabilito che i Comuni con meno di 30mila abitanti non possono costituire società e che quelle già esistenti devono essere liquidate. Il termine fissato dal DI 78, vale a dire il 31 dicembre 2012, è stato poi prorogato al 30 settembre 2013 dal DI 2016/2011. Invece, sempre in base al DI 78, i Comuni con popolazione compresa tra 30mila e 50mila abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società

02 | I DIPENDENTI

Il DI sul pubblico impiego ha previsto che le società controllate dalle amministrazioni pubbliche (escluse quelle quotate) possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità di acquisire il consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche già in servizio alla data di entrata in vigore del DI. Occorre però informare i sindacati. La mobilità non può comunque avvenire tra le società partecipate e la pubblica amministrazione

Fonte: Il Sole 24 Ore



Vi ricorda qualcuno?

COME CONTATTARCI

Tel. : +39 3491713529 - Fax : 01119707300
email: dentrolenotizie.it@gmail.com

Roberto LOIACONO cell. 3491713529
email: csarobertoloiacono@gmail.com

Gianni FAVARO cell. 3388099377
email: csagiannifavaro@gmail.com

Angela TUMBARELLO cell. 3394713697
email: csaangelatumbarello@gmail.com

Giovanni QUARTARONE
email: csagiovanniquartarone@gmail.com



Dentrolenotizie.it

Notizie sindacali online
a cura degli iscritti
CSA Enti e Autonomie Locali
di Torino e Provincia